Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi / Prestatori di Lavoro

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)



Lloyd's Insurance Company S.A.

Prodotto Assicurativo: "Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi / Prestatori di Lavoro"

Ultima Revisione Marzo 2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza assicurativa tutela la persona giuridica per la Responsabilità nei confronti di Terzi e Prestatori di Lavoro

RESPONSABILITA CIVILE TERZI / PRESTATORI DI LAVORO



Cosa è assicurato?

Sono assicurati:

- 1) La Responsabilità Civile Terzi / Prestatori di Lavoro
- 2) La Responsabilità Civile Prodotti.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti e condizioni particolari laddove richiamate nel certificato, meglio indicati nel DIP Aggiuntivo.



Cosa NON è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione RCT i danni:

- 1. Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;
- 2. ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e la navigazione di natanti per i quali, in conformità alle norme di Legge, è obbligatoria l'assicurazione, nonché quelli da impiego di aeromobili;
- da furto:
- 4. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse:
- 7. punitivi (punitive or exemplary damages) di qualunque natura;
- 8. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, limitatamente ai fatti dannosi verificatisi all'esterno dell'azienda;
- 9. riconducibili alla proprietà, detenzione, impiego, di esplosivi;
- 10. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 11. cagionati a natanti e aeromobili durante operazioni di carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, alle cose sugli stessi trasportate nonché quelli relativi a loro sospensione/interruzione di attività;
- 12. derivanti da proprietà, lavori su e utilizzo di aeromobili in genere; nonché i danni agli aeromobili stessi, loro contenuto e persone trasportate;
- 13. derivanti da proprietà e uso di natanti in genere salvo quanto indicato all'Estensione Speciale G;
- 14. da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- 15. da campi elettromagnetici;
- 16. da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- 17. perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- 18. derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale (anche di tipo medico).

- 19. derivanti da perdite patrimoniali e/o finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose, derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari e punitivi.
- 20. derivanti da responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'Assicurato e non imposte dalla legge.

Sono esclusi dall'assicurazione RCO i danni:

- 1. derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- 2. derivanti da trasformazione o assestamento energetico dell'atomo, naturale o provocato artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratici), ovvero da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive;
- 3. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 4. perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Prodotti:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri sostenuti dal Contraente e/o dall'Assicurato per il ritiro dal mercato di prodotti —cui si riferisce l'assicurazione risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato senza il consenso della Società e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i derivanti da perdite patrimoniali e/o finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- i) i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);
- j) i danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- k) perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- I) i danni da organismi geneticamente modificati.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura meglio specificati nel Dip Aggiuntivo derivanti da:

Franchigia;

Massimale

Limiti di indennizzo.



Come posso disdire la polizza assicurativa

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno **60 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la **Società** può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al **Contraente e/o all'Assicurato**.



L'assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con esclusione dei danni verificatisi in USA e Canada; limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada l'assicurazione è operante esclusivamente per i viaggi d'affari. La garanzia non opera per le persone che risiedono negli Usa o Canada.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro il giorno di inizio della Polizza e devono essere pagati al Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Il premio annuale s'intende acquisito dalla Società anche se per comodità del Contraente viene concesso il frazionamento del premio in più rate come indicato in Polizza. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.



Che obblighi ho?

Salvo quanto meglio specificato nel DIP Aggiuntivo e nelle Condizioni di Assicurazione, l'assicurato ha:

- il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato; le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
- ❖ Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
- Il Contraente e/o l'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma, fax o altro mezzo idoneo, entro dieci giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.
- Il Contraente e/o l'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Ai fini della garanzia RCO il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
- ❖ In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi / Prestatori di Lavoro Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

LLOYD'S

Lloyd's Insurance Company S.A.

Prodotto assicurativo:
"Assicurazione per la Responsabilità
Civile Terzi / Prestatori di Lavoro"

Edizione Marzo 2019 - Ultima Rev.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121

E-mail: <u>informazioni@lloyds.com</u> Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Terzi / Prestatori di Lavoro



Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP l'**Assicurazione** è prestata per la copertura:

Assicurazione R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività da esso svolto, come da certificato C.C.I.A.A., comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al **Contraente** e/o all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Assicurazione R.C.O.

La **Società** si obbliga a tenere indenne il **Contraente** e/o l'**Assicurat**o di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro a qualsiasi titolo. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli

istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sul **Contraente** e/o sull'**Assicurato**, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente** e/o l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'**Assicurato** riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro consegna a terzi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per morte, per lesioni personali e per distruzione, danneggiamento o deterioramento a cose.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. L'assicurazione è valida anche qualora i prodotti siano dati in comodato d'uso, leasing e locazione, esclusa comunque l'errata utilizzazione dei prodotti stessi (salvo che tale errata utilizzazione sia riconducibile a responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato).

Per prodotti s'intendono anche imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale e in genere quant'altro formi oggetto dell'attività, comprese le promozioni e/o pubblicità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

ESTENSIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DEL CERTIFICATO

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI / PRESTATORI DI LAVORO

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante al **Contraente** e/o all'**Assicurato**:

- a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, di laboratori e simili, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:
 - a. civile abitazione, foresteria e/o rurale:
 - commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato.

L'assicurazione opera altresì per la responsabilità civile derivante al **Contraente** e/o all'**Assicurato** per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati, strade, piazzali o terreni nonché la responsabilità civile derivante al **Contraente** e/o all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, demolizioni ecc. La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti di cui al punto 1:

- b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi delle norme vigenti; da partecipazione e/o organizzazione di congressi/ manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti; la presente copertura opera in eccesso ad eventuali altre coperture stipulate in proprio da tali enti;
- c) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile;
- d) da proprietà, conduzione, gestione, manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari;
- e) da servizi ambulatoriali; è compresa la responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- f) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, visite all'azienda, prove e dimostrazioni presso terzi, o anche all'interno dell'azienda, di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere; operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- g) per danni causati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera a favore e per conto del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**;
- dalla gestione di mense aziendali, bar e simili, incluse la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, compresi i casi di avvelenamento da cibi o da bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici. Premesso che la gestione delle mense, bar e simili può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con il **Contraente** e/o con l'**Assicurato**; con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si prende atto che alla mensa possono accedere anche persone estranee all'Azienda;
- i) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/6/1984, N. 222 e successive modifiche;
- per danni materiali subiti da Prestatori di lavoro;
- k) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei Prestatori di lavoro, convogli ferroviari, sotto carico, scarico ed in sosta;

- da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei:
- m) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico, ferma l'esclusione di cui all'Art. 3.5 punto 2;
- n) dalla esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani;
- o) per danni causati dalla circolazione/utilizzo di mezzi non soggetti all'obbligo della RCA in Italia:
- p) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
- q) dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
- r) dai binari e raccordi ferroviari;
- s) da non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e di contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e i contenitori);
- t) per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori.

Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente **polizza** vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro. Relativamente alla vigente normativa, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto al servizio di prevenzione e protezione.

Cral Aziendali

La garanzia prestata dalla presente **polizza** vale anche per CRAL aziendali e da attività sportive gestiti dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato** e dai suoi Prestatori di Lavoro.

Danni a cose in consegna e/o custodia.

L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che il **Contraente** e/o l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio, esclusi i danni da furto e quelli subiti da cose oggetto di lavorazione durante il loro impiego. Sono altresì esclusi i danni agli immobili salvo che gli stessi siano in uso temporaneo al **Contraente** e/o all'**Assicurato** nell'ambito della partecipazione e/o organizzazione di congressi, manifestazioni, fiere, mostre, convegni, simposi, gare e simili. Sono sempre comunque esclusi i danni a cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella Scheda di Polizza.

Inquinamento accidentale

L'assicurazione RCT comprende anche i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, limitatamente al caso in cui tali danni siano l'effetto dell'improvviso verificarsi di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze, a causa di un fatto accidentale che abbia luogo nell'ubicazione dell'attività dichiarata, oppure in altra ubicazione ove il **Contraente** e/o l'**Assicurato** si trovi a svolgere presso terzi l'attività dichiarata. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di **polizza** con l'obbligo da parte del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** di darne avviso alla Società.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella Scheda di Polizza.

R.C. Incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Qualora le cose danneggiate dall'incendio risultino coperte da operante garanzia Ricorso Terzi prestata nell'ambito di polizza incendio stipulata dal Contraente e/o dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta garanzia Ricorso Terzi ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura e comunque entro il limite indicato nella tabella "Limiti di indennizzo".

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella Scheda di Polizza

Committenza auto

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare al **Contraente** e/o all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. quale committente di Prestatori di Lavoro muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, automezzi, motocicli, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Per questa garanzia la Società rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'Art. 1916 C.C. verso i Prestatori di Lavoro del Contraente e/o dell'Assicurato.

Affidamento auto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri Prestatori di Lavoro, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata **polizza** provvederà a rispondere delle somme che il Contraente e/o l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il **Contraente** e/o l'**Assicurato** fosse ritenuto responsabile.

Qualifica di Assicurato

É riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, purché nominativamente e preventivamente indicate e purché vengano comunicati gli elementi presi a base per la determinazione del premio. Sono considerate terze tra di loro l'Assicurato, le Società collegate, consociate ed affiliate limitatamente alle lesioni corporali.

Comodato / Leasing / Locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che l'**Assicurato** può utilizzare fabbricati e beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e dei beni medesimi.

Attività di Consorzio e Joint / Venture

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e Joint—Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi o Joint—Venture, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente e/o dell'Assicurato. La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza.

Qualora per detto Consorzio o Joint—Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint—Venture, la presente polizza opera in primo rischio.

Danni all'esterno dell'azienda

I danni alle cose trasportate e rimorchiate si intendono assicurati, ai fini della presente estensione di garanzia, purché verificatisi entro 100 metri dal recinto aziendale. Il limite di indennizzo indicato per i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate si intende valido tanto per i danni all'interno, quanto per quelli all'esterno del recinto aziendale

Danni da furto

L'assicurazione opera inoltre per la Responsabilità Civile del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi commissionati dal Contraente e/o dall'Assicurato e comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul medesimo.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale RCT, con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella Scheda di Polizza.

Malattie Professionali

L'assicurazione RCO si estende al rischio delle malattie professionali purché venga riconosciuta la causa di lavoro esclusa in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data indicata nella Scheda di Polizza (data di retroattivita' malattie professionali)

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi:
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al punto 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4. per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente e/o dell'Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente e/o l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Prodotti promozionali

La Società riconosce la qualifica di produttore al **Contraente** e/o all'**Assicurato** anche per tutti gli oggetti promozionali attinenti al rischio coperto dalla **polizza**.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga sono compresi in garanzia i danni da inquinamento accidentale dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivanti da difetto, guasto o rottura improvvisa dei prodotti descritti in polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Sono esclusi i danni verificatisi in USA, CANADA.

ESTENSIONI VALIDE SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA

Opere

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI / PRESTATORI DI LAVORO

A parziale deroga la garanzia opera per i danni alle opere in costruzione ed alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori, sempre che tali cose ed opere non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza. Tale garanzia è prestata con il sottolimite previsto nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella Scheda di Polizza.

Postuma da lavoro eseguito

A parziale deroga delle Esclusioni, la garanzia vale anche per i danni verificatisi dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti

in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato** o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro ed opera a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità del contratto. Sono esclusi i danni alla porzione del bene oggetto di tali operazioni. Tale garanzia e' prestata con il sottolimite previsto nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della franchigia frontale RCT indicata nella Scheda di Polizza.

Responsabilità Civile Incrociata, Appalto, Subappalto

Premesso che il **Contraente** e/o l'**Assicurato** può appaltare e sub—appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato**, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi:
- l'Assicurato e i relativi prestatori di lavoro, dette imprese e i loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti del massimale RCO.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore e/o subappaltatore; La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i

medesimi rischi se operanti.

Qualora il parametro assunto a base per il calcolo del premio fosse l'ammontare delle retribuzioni, il **Contraente** e/o l'**Assicurato** s'impegna a comunicare anche l'ammontare dei compensi erogati a dette imprese e/o persone. Qualora il parametro fosse il fatturato il **Contraente** e/o l'**Assicurato** s'impegna a comunicare anche il fatturato relativo a tali prestazioni.

Esplosivo

A parziale deroga l'Assicurazione opera anche per i danni derivanti dalla proprietà, detenzione o impiego di materiale esplosivo.

Sono comunque esclusi i danni cagionati a Terzi entro un raggio di 200 metri dal fornello di mina.

RC Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità per danni cagionati entro 2 anni dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti venduti dal Contraente e/o dall'Assicurato esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Il massimale RCT di polizza rappresenta la massima esposizione della compagnia per sinistro e per anno assicurativo. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari a Euro 2.000,00

Estensione USA Canada

A parziale deroga di quanto previsto nelle "Estensione territoriale" l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi in USA e Canada.

Relativamente a tale estensione, l'Assicurato conviene di accettare i termini e le condizioni che seguono:

ESCLUSIONE DI DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE

L'estensione di cui sopra non si applicherà in nessun caso a risarcimenti o danni di natura punitiva o esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, o in qualsiasi altra forma.

ESCLUSIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO, CONTAMINAZIONE, INFILTRAZIONE DI SOSTANZE CONTAMINANTI

Relativamente alla estensione di cui sopra, questo Certificato non opera per richieste di risarcimento a seguito di:

- 1 danni alla persona, lesioni personali, perdite di o danni a o perdita d'uso di beni direttamente causati da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione.
- 2 richieste di rimborso per il costo di rimozione e di pulizia delle sostanze inquinanti, infiltrate e contaminanti.
- multe, penali o danni di natura punitiva o esemplare.

LIMITE DI INDENNIZZO INCLUSIVO DI COSTI E SPESE

Relativamente all'estensione di cui sopra il limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza deve intendersi quale limite massimo per singolo reclamo, intendendosi compresi nella definizione di "reclamo/danno" risarcimenti compensatori, spese dell'attore, onerari e spese nonché le spese legali relative.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Postuma da installazione

Fermo quanto disposto relativamente ad "Inizio e termine della garanzia", la garanzia s'intende estesa ai danni imputabili al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore dei prodotti descritti in polizza, purché i danni si siano verificati non oltre 24 mesi dal termine dei lavori.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di Polizza.

La garanzia non opera per i danni avvenuti in USA, CANADA.

Estensione Usa e Canada

A parziale deroga di quanto previsto in "Estensione territoriale" l'assicurazione vale anche per i prodotti consegnati in Usa, Canada e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate al **Contraente** e/o all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa per prodotti consegnati successivamente alla data di retroattivita' indicata nella Scheda di Polizza. In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Relativamente a tale estensione, l'**Assicurato** conviene di accettare i termini e le condizioni che seguono:

ESCLUSIONE DI DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE

L'estensione di cui sopra non si applicherà in nessun caso a risarcimenti o danni di natura punitiva o esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, o in qualsiasi altra forma.

ESCLUSIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO, CONTAMINAZIONE, INFILTRAZIONE DI SOSTANZE CONTAMINANTI

Relativamente alla estensione di cui sopra, questo Certificato non opera per richieste di risarcimento a seguito di:

- 1 danni alla persona, lesioni personali, perdite di o danni a o perdita d'uso di beni direttamente causati da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione.
- 2 richieste di rimborso per il costo di rimozione e di pulizia delle sostanze inquinanti, infiltrate e contaminanti.
- 3 multe, penali o danni di natura punitiva o esemplare.

LIMITE DI INDENNIZZO INCLUSIVO DI COSTI E SPESE

Relativamente all'estensione di cui sopra il limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza deve intendersi quale limite massimo per singolo reclamo, intendendosi compresi nella definizione di "reclamo/danno" risarcimenti compensatori, spese dell'attore, onerari e spese nonché le spese legali relative.

Validità Territoriale:

Mondo intero esclusi i prodotti comunque consegnati in USA/Canada.

- 1. La Società si obbliga a rimborsare al Contraente e/o all'Assicurato le spese da lui sostenute e/o derivate a terzi, compresi i clienti, per il ritiro dei prodotti (inclusi i prodotti finiti di cui i prodotti del Contraente e/o dell'Assicurato costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i prodotti finiti stessi siano stati venduti e/o si trovino presso i destinatari per la distribuzione e/o l'utilizzo. La garanzia è operante qualora il ritiro si renda necessario al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a seguito di provvedimenti e/o prescrizione da parte di Autorità Pubbliche;
 - in conseguenza di difetti riscontrati nei prodotti che abbiano provocato lesioni e/o morte degli acquirenti e/o agli utilizzatori e/o ai soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti;
 - in conseguenza della sopravvenuta scoperta di difetti, nei prodotti già distribuiti, tali che
 potrebbero ragionevolmente provocare lesioni e/o morte e/o danneggiamento a cose
 agli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti;
 sempreché ciò sia conseguente a quanto previsto dalle condizioni di garanzia regolate
 dal presente contratto.
- 2. Per spese rimborsabili si intendono unicamente:
 - le spese di annuncio e comunicazione pubbliche o private tramite qualsiasi mezzo idoneo;
 - le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti e/o per la loro analisi e/o riparazione;
 - le spese relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di terzi incaricati dal Contraente e/o dall'Assicurato stesso di effettuare le operazioni di ritiro dei prodotti;
 - le spese necessarie per la distruzione dei prodotti, quando ciò sia imposto da Autorità Pubbliche, o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro dei prodotti.

Si precisa che non saranno pertanto rimborsabili:

- il controvalore del prodotto;
- le spese di mediazione, i premi di esportazione, gli oneri finanziari ed ogni altro esborso di natura commerciale;
- le spese per la modifica e/o revisione dei prodotti difettosi ed i danni a terzi di qualsiasi natura causati dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o da terzi durante lo svolgimento delle operazioni per il ritiro e/o distruzione dei prodotti stessi;
- le spese di ritiro causate da o conseguenti a mancato rispetto di regolamenti e norme di legge in vigore, purché la causa non sia accidentale e/o involontaria; l'esclusione non si applica per prodotti immessi sul mercato prima di variazioni di precedenti norme o regolamenti;
- le spese di ritiro, causate da o conseguenti a:
- a. difettosa manutenzione durante l'utilizzo dei prodotti;
- b. manomissione, urti danneggiamenti conseguenti ad operazioni di movimentazione e di trasporto, usura, negligenza e imperizia degli utilizzatori dei prodotti;
- c. immissione nei circuiti di vendita, da parte di chicchessia, di prodotti chiaramente difettosi.

- 3. Per evento si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente ad un'unica causa indipendentemente dall'area geografica interessata al ritiro
- Resterà a carico del Contraente e/o dell'Assicurato lo scoperto e/o franchigia indicato, fermo restando che la Società non risponderà comunque di importi superiori a quelli previsti dal massimale assicurato.
- La garanzia opera per le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del contratto.
- 6. La garanzia opera per i prodotti descritti in polizza consegnati dopo la decorrenza della presente polizza o dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Ritiro dei Prodotti compresi USA, Canada

La disciplina di cui al punto C) è estesa ai prodotti consegnati anche in Usa e Canada.

Spese smontaggio montaggio

La Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dal **Contraente** e/o all'**Assicurato** per lo smontaggio di quei prodotti del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** che costituiscano una componente intermedia e/o accessoria di prodotti finiti di terzi, e il successivo montaggio con prodotti esenti da difetti

Si prende pertanto atto che l'Art. 2 dell'estensione di garanzia lett. E "Ritiro dei prodotti esclusi USA e Canada" è emendato per includere quanto seguente:

Per spese rimborsabili si intendono anche:

- "le spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti e/o per la loro analisi e/o riparazione ed anche le spese di smontaggio e montaggio dei prodotti difettosi già installati";

Rimangono comunque invariate tutte le altre condizioni ed esclusioni della garanzia lett. E "Ritiro dei prodotti esclusi USA e Canada".

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

R.C. Del Venditore (Vendors' Liability)

La garanzia R.C. Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante a tutti i venditori solo ed unicamente nella loro qualità di venditori o distributori in tutti i Paesi del Mondo dei prodotti fabbricati dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato** e garantiti dalla presente **Polizza**.

Esclusioni:

Sono inoltre esclusi dalla presente estensione:

- a) i danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- b) i danni corporali o materiali derivanti da:
 - qualsiasi intervento da parte del Venditore, non autorizzato dal Contraente e/o dall'Assicurato, che modifichi le condizioni del prodotto o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle per il normale uso;
 - 2. qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - 3. qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - 4. prodotti che, dopo la distribuzione e/o vendita da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, sono stati etichettati o ri-etichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza, da parte o per il Venditore;
- c) i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose che si verifichino nei locali del Venditore.

L'assicurazione non è operante nei confronti di persone fisiche o giuridiche diverse dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato**, da cui il Venditore abbia acquistato prodotti o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i prodotti del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**.

Patrimoniali puri

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. *Oggetto dell'assicurazione* della sezione R.C.P, la presente Assicurazione si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, per i quali sia pervenuta all'Assicurato richiesta di Risarcimento, ed originatisi da difetto dei Prodotti dell'Assicurato.

Per Danni Patrimoniali si intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o Danneggiamenti a Cose, e che siano risarcibili ai sensi di legge.

Esclusioni:

La presente Assicurazione non comprende i seguenti Danni Patrimoniali:

- a) per il superamento di crediti e/o preventivi;
- risultanti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza del Prodotto ai fini ed usi cui è stato destinato;
- relativi a garanzie connesse alla consegna dei Prodotti; questa esclusione, tuttavia, non ha validità se l'evento sia stato così improvviso che l'Assicurato non avrebbe potuto prevedere.
- d) connessi al mancato utilizzo di mezzi di trasporto in genere (ad esempio: controstallie per le navi, grounding per gli aerei, etc.);
- e) dovuti alla violazione di Brevetti, altri diritti della Proprietà Industriale, e del Diritto d'Autore;
- f) risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'Assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore:
- g) derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi;
- h) imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability);
- i) conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;
- j) per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages";
- k) che gli Assicurati possono cagionarsi tra di loro (RC Incrociata).

Validità Temporale

L'Assicurazione vale per tutte le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il Periodo Assicurativo purché gli eventi cui si riferiscono siano accaduti durante lo stesso periodo.

Validità Territoriale

L'Assicurazione opera con territorialità Mondo Intero esclusi USA e Canada.

Massimo Risarcimento e Franchigia/Scoperto

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del Massimale R.C.P. fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito Danneggiamenti a Cose, come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di Franchigia/Scoperto come da SCHEDA DI POLIZZA.



Che cosa NON è assicurato?

ď

Rischi esclusi Responsabilità Civile Terzi Prestatori Lavoro Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; da macchine, merci
 e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;
- ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e la navigazione di natanti per i quali, in conformità alle norme di Legge, è obbligatoria l'assicurazione, nonché quelli da impiego di aeromobili;
- 3. da furto;
- 4. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 7. punitivi (punitive or exemplary damages) di qualunque natura;
- 8. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, limitatamente ai fatti dannosi verificatisi all'esterno dell'azienda;
- 9. riconducibili alla proprietà, detenzione, impiego, di esplosivi;
- 10. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati a natanti e aeromobili durante operazioni di carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, alle cose sugli stessi trasportate nonché quelli relativi a loro sospensione/interruzione di attività;
- 12. derivanti da proprietà, lavori su e utilizzo di aeromobili in genere; nonché i danni agli aeromobili

stessi, loro contenuto e persone trasportate;

- 13. derivanti da proprietà e uso di natanti in genere salvo quanto indicato all'Estensione Speciale G;
- 14. da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- 15. da campi elettromagnetici;
- 16. da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- 17. perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- 18. derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale (anche di tipo medico).
- 19. derivanti da perdite patrimoniali e/o finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose, derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari e punitivi.
- derivanti da responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'Assicurato e non imposte dalla legge.

Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

- derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazione o assestamento energetico dell'atomo, naturale o provocato artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratici), ovvero da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive;
- 3. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 4. perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Rischi esclusi dalla Responsabilità Civile Prodotti

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri sostenuti dal Contraente e/o dall'Assicurato per il ritiro dal mercato di prodotti cui si riferisce l'assicurazione — risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato senza il consenso della Società e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento:
- h) i derivanti da perdite patrimoniali e/o finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- i) i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);
- j) i danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- k) perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- I) i danni da organismi geneticamente modificati.



Ci sono limiti di copertura?

- Ci sono i seguenti limiti di copertura:
- 1) Franchigia indicata nella scheda di copertura
- 2) Massimale indicato nella Scheda di Copertura
- 3) Limiti di indennizzo, ovvero la società in nessun caso la risponderà per somme superiori al suddetto massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per le polizze di durata inferiore all'anno nell'intero periodo di assicurazione, con il sottolimite indicato nella scheda di Polizza.
- 4) Limite territoriale, la polizza non copre i danni che avvengono nei territori di USA e Canada.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

il Contraente e/o l'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma, fax o altro mezzo idoneo, entro dieci giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente e/o l'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. Ai fini della garanzia RCO il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Assistenza diretta/in convenzione: Si. La Società assume, finchè ne avrà interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente e/o all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente e/o l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Gestione da parte di altre imprese. Non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.

Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo.

L'assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli Assicuratori dell'apposito Modulo di Variazione di Rischio.

Obblighi dell'impresa

NO

Quando e come devo pagare?	
Premio	I premi devono essere pagati al Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
	Il premio annuale s'intende acquisito dalla Società anche se per comodità del Contraente viene concesso il frazionamento del premio in più rate come indicato in polizza. In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.
Rimborso	In caso di ripensamento esercitato dagli Assicurati, gli assicuratori rimborseranno la parte di Premio , al netto dell'imposta governativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.	
Durata		

Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
-------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle persone giuridiche per la Responsabilità Civile verso Terzi e/o del proprio personale.



Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede i seguenti costi:

costi di intermediazione pari alla percentuale dal 12,5% al 20%

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.	
Disdetta della polizza	Per le polizze di durata non inferiore ad una anno, va disdetta va effettuata mediante inoltro di lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente e/o all'Assicurato .	
Risoluzione	Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, si configura la cessazione del contratto assicurativo derivante dagli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società.	

COME POSSO PR	ESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice	I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 10 Condizioni di assicurazione, Parte Prima Norme Comuni ovvero alla Lloyd's Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
	RERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle li (<i>indicare quando obbligatori</i>):
Mediazione	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.

Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno o sull'indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.